

*Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law. Omaggio ad Antonio Guarino centenario, 42, 2014*

Il quarantaduesimo volume di *Index* (2014) *Omaggio ad Antonio Guarino centenario* si apre con il contributo di VINCENZO GIUFFRÈ e LUIGI LABRUNA “*Un identikit del Professore*” (pp. 1-24), seguito da un “*Elenco degli scritti storico-giuridici di Antonio Guarino*” a cura di ROSARIA MAZZOLA (pp. 25-72).

In “*Un identikit del Professore*” Vincenzo Giuffrè e Luigi Labruna ripercorrono, per linee essenziali, la vita di Antonio Guarino, mediante un costante richiamo ad episodi e circostanze, che consentono al lettore di sentirsi quasi partecipe di quegli eventi che hanno caratterizzato in modo così singolare la vita del Professore: dalla giovinezza trascorsa a Milano all’approdo a Napoli al termine degli studi liceali, all’incontro con il diritto romano nel 1921 durante le lezioni tenute da Vincenzo Arangio Ruiz presso l’Università di Napoli<sup>1</sup>.

È proprio dall’incontro con Arangio Ruiz e, successivamente, con Siro Solazzi e Mario Lauria che nasce in Antonio Guarino la passione per la ricerca e per l’approfondimento delle tematiche giuridiche, che gli consentirà, a soli due anni dalla dissertazione di laurea del 26 ottobre 1936, di ottenere già nel 1938 il primo incarico di insegnamento dalla Facoltà giuridica napoletana.

Nel 1942, rientrato in Italia dal fronte per una licenza di convalescenza, «malgrado il silenzio marmoreo di Solazzi e il contrario avviso del diffidentissimo Lauria» Guarino si presenta alle prove di libera docenza. È Egli stesso a ricordare, a tal proposito, che «fu indetto e, qualche mese appresso, fu giu-

---

<sup>1</sup> È lo stesso A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, II ed., Napoli 1993, p. 35 s. a ricordare le lezioni tenute da Vincenzo Arangio Ruiz presso l’Ateneo napoletano: «mai lezione fu più compattamente ascoltata, in rapito silenzio, solo rotto talvolta dalle risa che la sua arguzia bonaria svegliava in centinaia di giovani».

dicato anche il concorso di Storia del diritto romano [...] Ce la facemmo Nocera, io e Lanfranchi»<sup>2</sup>.

Dal 1944 al 1950 Guarino ricopre la cattedra di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Catania ove si impegna «per ripristinare e rinsanguare la semidistrutta biblioteca del Seminario Giuridico, per far risorgere da un silenzio più che ventennale una seconda serie degli *AUCT* degli Annali della Facoltà» e per impiantare *Iura*, rivista di diritto romano, il cui primo volume viene pubblicato nel 1950, in coincidenza con l'edizione del quarto numero degli *AUCT*: «Sanfilippo aveva 39 anni, io 36. Eravamo, ricordo, molto felici, ma molto dipiù trepidanti per l'accoglienza che la rivista avrebbe avuto nell'ambiente giusromanistico internazionale»<sup>3</sup>.

È sempre nel 1950 che Guarino viene chiamato a Napoli: «Francesco De Martino, chiamato anch'egli dalla Facoltà, era fortemente impegnato nella politica attiva ed era vivamente propenso all'insegnamento della Storia [...] m'adattai a coprire provvisoriamente la cattedra di Esegesi delle fonti del diritto romano, la quale mi avrebbe dato accesso [...] alla cattedra (privatistica) delle Istituzioni di diritto romano [...] da allora in poi, andato fuori ruolo Solazzi, [...] Lauria (più tardi sostituito da me) ha svolto il corso di Pandette, De Martino (più tardi sostituito da Franco Casavola e poi da altri) ha svolto il corso di Storia ed io (più tardi sostituito da altri) ho svolto il corso di Istituzioni alla cattedra di Storia del diritto romano»<sup>4</sup>.

Il ricordo di Guarino si concentra, poi, sul rapporto sempre prezioso con gli studenti e gli allievi, sulle lunghe chiacchierate presso la «bottega del Guaro»<sup>5</sup>, lo studiolo del Professore, sempre circondato dalla attenzione di quei giovani «tutti [...] estremamente presenti nelle discussioni, non solo sui temi scientifici, quasi sempre con grande naturalezza, anche prendendo il caffè [...] al bar di Mezzocannone» (p. 15).

---

<sup>2</sup> A. GUARINO, *Nuove pagine di diritto romano*, Napoli, 2010, pp. 10-14.

<sup>3</sup> A. GUARINO, *Trucioli di bottega. Ricordi e rilievi qua e là di uno storico del diritto*, III ed., Napoli 2013, p. 181.

<sup>4</sup> A. GUARINO, *Nuove pagine di diritto romano*, cit., pp. 17-19.

<sup>5</sup> Si tratta di una «affettuosa abbreviazione (pare coniata da Casavola) talvolta [...] intercalata, nel parlare degli assistenti più anziani, con l'americaneggiante boss» (p. 10, nt. 46).

È proprio nei luoghi dell'Ateneo napoletano che viene creata la nuova rivista di diritto romano *Labeo*, che lo stesso Guarino apostrofa come Suo “vecchio e indimenticabile amore” e viene istituito il Centro “Arangio-Ruiz”, fondato nel 1960 insieme a Francesco De Martino.

A chiudere queste pagine dense di ricordi è la mirabile sintesi della personalità e dell'attività accademica di Antonio Guarino: «Un professore che ha formato più di una generazione di studiosi, che hanno sentito e sentono il bisogno di manifestargli nelle più diverse circostanze e in vario modo affetto e gratitudine tutt'altro che scemati nel tempo, anzi accresciuti» (p. 23).

Il volume segue con la sezione *Fonti*, la quale ospita i contributi di Maximilian Forschner “*Die Stoa zur Begründung des natürlichen Gesetzes*” (pp. 73-84), di Salvatore Marino “*Sublesta fide. Un amico di ‘dubbia lealtà’ tra Menandro e Plauto*” (pp. 85-94), di Giunio Rizzelli “*Exurere, adurere, incendere*” (pp. 95-103), di Paulina Świącicka “*La controversia ex legibus contrariis e l'argomento cronologico nel discorso dei giuristi romani*” (pp. 104-140), di Maria Vittoria Bramante “*TH. 4 e la prassi romano-campana de re rustica*” (pp. 141-163), di Federico Pergami, “*Il Codice Teodosiano: obiettivi raggiunti, spunti e prospettive*” (pp. 164-176) e di Vincenzo Giuffrè “*Le cinquanta leggine di Giustiniano I*” (pp. 177-186).

In particolare, in “*Le cinquanta leggine di Giustiniano I*” Vincenzo Giuffrè si pone il problema del rapporto tra potere imperiale ed attività normativa, concentrandosi, quindi, sulla dibattuta questione dello *ius controversum* in epoca giustiniana e sulle esigenze sottese alla emanazione delle *quinquaginta decisiones* da parte dell'imperatore del VI secolo.

Il Giuffrè sostiene che l'attività normativa posta in essere da Giustiniano si sarebbe caratterizzata per un intervento “diretto” dell'imperatore sui contrasti giurisprudenziali e per una innovazione costante dello *ius* mediante l'ausilio delle «opinioni degli antichi *iurisprudentes*» (p. 183) al precipuo fine di eliminare quella situazione di «disagio per lo stato dei *iura*» diffuso e sentito tanto «fra i dotti ormai inquieti ed alla ricerca di punti di riferimento» quanto «fra i pratici» (p. 185).

È proprio a partire da tali considerazioni che l'A. conclude come la *ratio* sottesa alla emanazione delle *quinquaginta decisiones* non debba essere rintracciata nell'intento di sciogliere nodi esegetici, quanto nell'intento di manifestare «la somma volontà dell'imperatore a riguardo di quale delle norme contraddittorie risalenti a Paolo Ulpiano Papiniano etc. fosse diritto ancora vigente, l'una o l'altra ancora, oppure nessuna giacché la fattispecie esigeva diversa regolamentazione» (p. 183).

Nella sezione dedicata alle *Personae* troviamo i contributi di Vincenzo Giuffrè "*Puellulae e adulescentulae nuptae*" (pp. 187-193), di Felice Mercogliano "*Gli stranieri nell'antica Roma*" (pp. 194-218) e di Maria Rosaria De Pascale "*Radici antiche della previdenza funeraria: sui collegia militari*" (pp. 219-224).

In particolare, Felice Mercogliano in "*Gli stranieri nell'antica Roma*" analizza la condizione giuridica dello straniero nel sistema romano, nella prospettiva del *favor*, manifestato dai Romani nei confronti della idea di "mobilità", a partire dall'*asylum* di Romolo, attestato in Liv. 1.8.5-6<sup>6</sup>.

Grande attenzione viene riservata alla terminologia: «tutta la storia della terminologia latina in materia ruota comunque intorno alla storia della concettualizzazione stessa di 'straniero' nell'antica Roma» (p. 201). L'A. pone così in rilievo come in latino il senso di 'straniero' venga inteso, in principio, dal termine *hostis* e sostiene come la recente indagine, a tal proposito svolta da Antonello Calore<sup>7</sup>, abbia chiarito la polisemia del termine, destinato tra il V secolo a.C. e gli inizi del IV secolo a.C. a transitare, da un punto di vista semantico, dal senso

---

<sup>6</sup> Sulla condizione giuridica dello straniero e, in particolare, sul principio di apertura della *civitas* a partire dall'*asylum* di Romolo, vedi M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, II ed., Torino 2011, p. 53 ss., spec. p. 57: «durante l'età augustea Tito Livio elabora l'idea di crescita dell'*urbs*: gli *homines*, stranieri, liberi o schiavi, sin dai tempi di Romolo, attraverso l'*asylum* sul Campidoglio, erano accolti nella cittadinanza (1,8,4); la crescita dell'*urbs* viene strettamente avvicinata all'idea di *aeternitas* (4,4,4); l'aumento della cittadinanza nei confronti dei popoli vinti (8,13,16)».

<sup>7</sup> A. CALORE, '*Hostis*' e il primato del diritto, in *BIDR*, 106, 2012, pp. 107-135.

di 'straniero' a quello di 'nemico' fino alla adozione del termine *peregrinus*<sup>8</sup>.

Una svolta nel rapporto tra *Romani* e *peregrini* è rappresentata dalla istituzione del *praetor peregrinus* nel 242 a.C., ricordato da Gaio 1.6, da Pomponio 1.2.2.28, nonché da altre fonti di età tardo repubblicana. Infatti, nell'editto del *praetor peregrinus* trovano riconoscimento e tutela una serie di rapporti e lo straniero, mediante il ricorso al concetto di *bona fides*, «è ammesso alla tutela giurisdizionale e protetto sotto un profilo sostanziale» (p. 208).

È questo, dunque, il momento in cui il sistema romano «dimostra di essersi fatto carico in via definitiva di regolamentare la disciplina giuridica dei rapporti in città tra Romani e stranieri» (p. 209), sebbene restino a questi preclusi taluni modi d'acquisto della proprietà come la *mancipatio*, la *in iure cessio* e l'*usucapio*.

Inoltre, l'A. si sofferma, con riferimento alla condizione giuridica dello straniero, sui profili inerenti il *commercium*, il *conubium* e il *suffragium*.

Quanto al *commercium* si tratta, invero, del «sette nevralgico che rende evidente l'opportunità di una tutela giudiziaria comune a stranieri e cittadini a Roma» (p. 211) e a tal proposito mette conto rilevare come la *mancipatio* fosse preclusa agli stranieri (cfr. Gai. 1.119), i quali potevano assumere obbligazioni purché non usassero la forma della *sponsio* e adoperassero la *stipulatio* (cfr. Gai. 3.93) e ciò sebbene le altre obbligazioni, appartenenti al sistema dello *ius genitum*, valessero anche nel caso di obbligati stranieri, purché non venisse utilizzata la forma tecnica del '*dari spondes*'?

---

<sup>8</sup> Sul mutamento semantico e sulle applicazioni politico-giuridiche del termine *peregrinus* vedi J. GAUDEMET, *Les Romains et les 'autres'*, in *La nozione di 'Romano' tra cittadinanza e universalità* (Da Roma alla Terza Roma, Studi II), Napoli 1984, p. 7 ss.; P. CATALANO, *Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto*, in *La nozione di 'Romano' tra cittadinanza e universalità*, cit., p. 544 ss. e spec. p. 553 ss. (ora in Id., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, p. 70 ss., spec. p. 82 ss.); M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, cit., p. 116 ss.

Di conseguenza, «il settore dei traffici giuridici sempre che non si concludessero obbligazioni tramite una classica *sponsio*, era aperto agli stranieri a Roma» (p. 213).

Il diritto al *conubium* poteva essere concesso agli stranieri, secondo quanto attestato da *Tituli ex corpore Ulpiani* 5.4, mentre con riferimento al «diritto alla libera circolazione ed all’acquisto del diritto di cittadinanza [...] nei termini del cosiddetto *ius migrandi* o *ius alla sedis mutatio*» si tende, generalmente, a ritenere che al principio della libera circolazione tra Roma e le città latine, sancito dal *foedus Cassianum* del 493 a.C., sia conseguito l’acquisto della cittadinanza romana ai Latini stabilitisi a Roma e «i soci latini ebbero pure il diritto di trasferirsi stabilmente a Roma e di diventare *cives* con diritto di voto nelle assemblee popolari romane (*suffragium*)» (pp. 231-214).

Infine, l’A. si sofferma sulla importanza della *constitutio Antoniniana* del 212<sup>9</sup> mediante la quale, con la concessione della cittadinanza romana «a tutti, o quasi, i sudditi dell’impero [...] lo statuto di peregrini venne formalmente a cessare» (p. 215) ed analizza le differenti chiavi di lettura di tale costituzione poste in essere dalla più recente dottrina romanistica.

La sezione dedicata alle *Successioni* ospita i contributi di Michel Humbert “*Papyrus Hauniensis de legatis et fidecommissis*” (pp. 225-231), di Valeria Di Nisio “*Libertis dari volo*” (pp. 232-260) e di Sara Longo “*Sul legatum usufructus di cose ‘consumabili’: la cautio senatusconsulti*” (pp. 261-298).

---

<sup>9</sup> La rilevanza della *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. che ha esteso la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’orbe romano (salvo eccezioni) è stata recentemente oggetto di approfondimento nel corso di alcuni Seminari svolti, in particolare, in occasione del MDCCC anniversario dalla sua emanazione, tra i quali: *Giuramento della plebe al Monte Sacro. VI Seminario di studi Tradizione repubblicana romana “La cittadinanza MDCCC ANNIVERSARIO DELLA CONSTITUTIO ANTONINIANA”* (Roma, Campidoglio, 17-18 dicembre 2012); *IX Seminario sui Fondamenti del diritto europeo “I ‘principi’ non negoziabili” “Civis romanus sum 212-2012. MDCCC ANNIVERSARIO DELLA CONSTITUTIO ANTONINIANA”* (Roma, Libera Università Maria SS. Assunta – Dipartimento di Giurisprudenza, 11 dicembre 2012); *La constitutio Antoniniana: communis patria e Impero universale. Una riflessione sulla cittadinanza: Roma antica e il mondo attuale* (Università degli Studi di Palermo, 13 Dicembre 2012).

Michel Humbert in “*Papyrus Hauniensis de legatis et fide-commissis*” pone in rilievo i punti fondamentali dello studio di Fara Nasti, *Papyrus Hauniensis de legatis et fidecommissis. Pars prior (PHaun III 45 recto + CPL 73 A e B recto)*, «Publicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 28» (Napoli, Satura, 2010).

*PHaun. III 45 e CPL 73 A e B* rappresentano i frammenti di un documento nuovo, databile tra il III e il V secolo, di cui risulta sconosciuto il titolo, la natura ma che, a dire dell’Humbert, «complètement de manière significative notre connaissance de la jurisprudence classique et d’une littérature casistique nourrie d’un *ius par essence controversum*» (p. 225).

Nel 1951 in *Festschrift Fr. Schulz* Vincenzo Arangio-Ruiz pubblica due frammenti del *Papyrus Hauniensis de legatis et fidecommissis* che gli erano stati donati in Egitto nel 1930, mentre nel 1985 Bülow-Jacobsen, riprendendo i testi acquisiti nel 1920 da Larsen, pubblica *PHaun. III 45*, ampio frammento di un foglio di un codice papiraceo, tuttora custodito a Copenhagen.

Fara Nasti, a dire dell’A., ha avuto il merito di ritrovare i frammenti di Arangio Ruiz e di congiungerli, benché solo virtualmente, con il foglio di Copenhagen: «l’étude que Fara Nasti vient [...] consacrer est en tout point exemplaire: par la rigueur de sa reconstitution, par l’exhaustivité de son commentaire et par sa prudence aussi qui sut jouer des incertitudes, des lacunes, des obscurités d’un texte souvent énigmatique pour proposer une lecture cohérente et toujours séduisante» (*ibid.*).

Degne di nota sono le questioni trattate nei frammenti, relative alla materia dei legati e dei fedecommissi, caratterizzate dal costante richiamo, da parte dell’anonimo autore del papiro, all’autorità di giuristi quali Celso, Pomponio, Paolo, Papiniano ed Ulpiano.

In particolare, Humbert si sofferma su una delle questioni affrontate da Fara Nasti, relativa alle implicazioni scaturenti dalla alienazione, da parte del testatore, di una *res legata* e, quindi, se detta alienazione avesse o meno determinato, di diritto, la revocazione parziale del legato.

Nel richiamare le opinioni di Gaio, Celso, Papiniano e Ulpiano, l'A., sulla scorta di Fara Nasti, si sofferma sul prezioso apporto di Phaun. 45, il quale non solo consente di stabilire il carattere classico della *necessitas arguens* ma permette altresì di concludere come la volontà di revocare rappresenti una *quaestio facti*, che va verificata in concreto, caso per caso.

Humbert, dopo essersi soffermato sulle ulteriori questioni oggetto di analisi da parte di Fara Nasti, indica le conclusioni cui la stessa sarebbe pervenuta: alla luce dello stile dell'autore del papiro e delle fonti dallo stesso adoperate potrebbe avanzarsi l'ipotesi di paternità di Marciano «dont on sait qu'il partage avec l'anonyme de PHaun. Une influence directe sur les Institutes, ou encore celle d'Ulpian. Le style de l'auteur est comparable aux auteurs d'ouvrages *ad edictum, ad Sabinum* ou de manuels d'enseignement» (p. 231).

Nella sezione *Obbligazioni* appaiono i contributi di Riccardo Cardilli "*Gestione empirica dell'imputazione e culpae adnumeratio nella riflessione dei giuristi romani*" (pp. 299-330), di Gianni Santucci "*La magna quaestio in Gai 3.149*" (pp. 331-348), di Natale Rampazzo "*Dare il proprio a ciascuno?*" (pp. 349-357) e di Riccardo Cardilli "*Pandettistica e obbligazioni solidali*" (pp. 358-371)

La sezione dedicata al *Processo* ospita i contributi di Carla Masi Doria "*Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*" (pp. 373-408), di Iole Fargnoli "*Actiones suas praestare debet*" (pp. 409-415), di Daniele Vittorio Piacente "*Casi di incapacità a testimoniare tra legislazione e giurisprudenza*" (pp. 416-431), di Antonino Metro "*La funzione giudicante nel diritto classico*" (pp. 432-439), di Paola Santini "*Il non liquet di Plauto*" (pp. 440-443), di Bernard H. Stolte "*Sui papiri del Medio Eufrate: prassi, amministrazione, giurisdizione*" (pp. 444-445) e di Stefania Pietrini "*Iudex, accusator e calumniator in Isidoro di Siviglia e nel diritto visigoto*" (pp. 446-460).

Nella sezione *Acque e territorio* troviamo i contributi di Laura Solidoro Maruotti "*Gli acquedotti pubblici romani: Struttura e organizzazione*" (pp. 461-475), di Raffaele Basile "*Competizione, cooperazione, negoziazione. Le servitù idriche tra prassi e sistema*" (pp. 476-490) e di María José Bravo Bosch "*La protección del medio ambiente en la antigua Roma*" (pp. 491-514).



La sezione *Storia e istituzioni dell'Italia antica* con i contributi di VINCENZO GIUFFRÈ “*Archeologia, storie e ordinamenti di Ascoli Satriano*” (pp. 515-522), di Loredana Cappelletti “*Disposizioni statutarie dell'Italia centrale e meridionale sul finanziamento dei ludi locali (I sec. a.C.)*” (pp. 523-543) e di Armando Torrent “*Locationes in perpetuum del ager municipalis*” (pp. 544-567) è seguita dalla sezione *Ius gentium* con i contributi di Maria Floriana Cursi “*Bellum iustum tra rito e iustae causae belli*” (pp. 569-585) e di Fabiana Tuccillo su “*Liv. 34.62.10: su un'utilizzazione nel 'diritto internazionale antico' di principi giuridici privatistici*” (pp. 586-598).

La sezione *Da Roma alla Terza* è dedicata al XXXI Seminario internazionale di Studi storici “*Da Roma alla Terza Roma*” sul tema *Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca*, tenutosi nei giorni 20-21 aprile 2011 in Campidoglio. Il Seminario, che ha celebrato il 2764° Natale della città di Roma, si è svolto nel quadro dell'Accordo tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia delle Scienze di Russia.

Del XXXI Seminario (2011), dedicato alla «Libertà religiosa» in celebrazione dell'Editto dell'Imperatore Galerio del 311, vengono pubblicati i contributi di Pierangelo Catalano “*Roma 2011. Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca*” (pp. 599-603), di PIERANGELO CATALANO, Francesco Sini, Paolo Siniscalco, Cesare Alzati, Maria Pia Baccari, Constantinos G. Pitsakis, Adriano Rocucci “*Document d'introduction XXXI*” (pp. 604-634), di Caterina Trocini “*Cronaca del XXXI Seminario internazionale di Studi storici 'Da Roma alla Terza Roma'. Roma 2011*” (pp. 635-636) e di Paolo Siniscalco “*L'editto di Galerio del 311: al di sopra della 'tolleranza'*” (pp. 637-641).

Pierangelo Catalano in “*Roma 2011. Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca*” pone in rilievo come il fine essenziale dei Seminari internazionali di studi storici “*Da Roma alla Terza Roma*”, che si svolgono fin dal 21 aprile 1981<sup>10</sup>, è «lo studio dei principali momenti della storia nei qua-

<sup>10</sup> Una “sintesi” dei Seminari 1981-1993 si trova in *Index (Nel nome di Giorgio La Pira)*, 23, 1995, pp. 467-469; “documenti introduttivi” e “cronache”, a partire dal 1994 si trovano in *Index*, 23, cit., p. 457 ss.; 30, 2002, p.

li è stato superato, attraverso l'idea di Roma, il particolarismo etnico e statale dei popoli europei» (p. 599) sulla base di «tre postulati di dogmatica giuridica»: la distinzione tra il concetto di *ius*, inteso come “sistema” (*ars boni et aequi*) e il concetto di ordinamento; la profonda “compenetrazione” di *ius*, *mos* e *religio* e la critica al concetto di “isolamento” (*Isolierung*); la continuità del sistema giuridico «nel divenire dei fatti geopolitici e religiosi» (p. 600).

Il XXXI Seminario celebra l'Editto, pubblicato a Nicomedia il 30 aprile del 311, con cui l'imperatore Galerio ha per la prima volta concesso ai Cristiani la libertà di culto<sup>11</sup> «purché vengano ‘rispettate le leggi’ [...] e si precisa che i cristiani in diversi luoghi attirano svariati popoli: “... per diversa varios populos congregarent”<sup>12</sup>.

---

65 ss.; 35, 2007, p. 49 ss.; 38, 2010, p. 473 ss.; 41, 2013, p. 543 ss. I risultati dei Seminari sono stati pubblicati in *Roma Costantinopoli Mosca* (Studi I), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Napoli, 1983; *La nozione di “romano” tra cittadinanza e universalità* (Studi II), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Napoli, 1984; *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia* (Studi III), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Napoli, 1986; *Spazio e centralizzazione del potere*, (Studi IV), a cura di M.P. BACCARI, Roma, 1993; *Roma fuori di Roma: istituzioni e immagini* (Studi V), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Roma, 1993; *Concezioni della pace* (Studi VI), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Roma 2006; *Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca* (Studi VII), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Roma, 2009. Sono altresì pubblicati i rendiconti dei Seminari: *Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche* (X Seminario, Campidoglio 21-23 aprile 1990), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Roma, 1991-1992; *Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca* (XI Seminario, Campidoglio 21-22 aprile 1991), a cura di M.P. BACCARI, Roma, 1994; *Antichità e rivoluzioni da Roma a Costantinopoli a Mosca* (XIII Seminario, Campidoglio 21-23 aprile 1993), a cura di P. CATALANO e G. LOBRANO, Roma, 2002; *Imperi universali e società multietniche da Roma a Costantinopoli a Mosca* (XV Seminario, Campidoglio 21-22 aprile 1995), a cura di P. CATALANO e P. SINISCALCO, Roma, 2002.

<sup>11</sup> Sul concetto di *libertas* in riferimento alla religione e al rapporto tra Stato e confessioni religiose vedi M.P. BACCARI, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Indagine conoscitiva in tema di “Libertà religiosa” (11 gennaio 2007)*, in *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi* (i Quaderni dell'«Archivio Giuridico», 3), a cura di M.P. BACCARI, Modena, 2011, p. 185 ss.; G. DALLA TORRE, *ibid.*, p. 192 ss.

<sup>12</sup> M.P. BACCARI, *Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano*, in *Le sfide del diritto. Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini*, a cura di G. DALLA TORRE e C. MIRABELLI, Soveria Mannelli, 2009, p. 276.

Tuttavia, ai fini di una corretta interpretazione delle ragioni sottese alla emanazione di tale editto occorre tenersi lontani dall'utilizzo di concetti e termini moderni quale, in particolare, il concetto di "tolleranza": «l'Editto dell'Imperatore Galerio non è un *Toleranzedikt*, bensì una richiesta ai Cristiani di pregare per l'Imperatore; tale richiesta ha alle spalle la religione tradizionale politeista e attraverso di essa si intravede e si interpreta la *consonantia* ("sinfonia") di *sacerdotium e imperium* della Novella 6 di Giustiniano»<sup>13</sup> (p. 602).

Occorre, dunque, porsi in una prospettiva universalista: «l'Impero è aperto ad accogliere tutti e la Chiesa è aperta ad accogliere tutti. *Sacerdotium e imperium* sono considerati massimi doni elargiti da Dio agli uomini (Nov. 6), *nec multo differant ab alterutro* (Nov. 7.2); né distano molto *sacrae res a communibus et publicis* (ibid.)» (M.P. BACCARI, "Document d'introduction XXXI", p. 621)<sup>14</sup>.

In questa prospettiva, Paolo Siniscalco in "*L'editto di Galerio del 311: al di sopra della 'tolleranza'*" pone in rilievo come sia «impreciso e riduttivo» definire «come usualmente, si fa» l'editto di Galerio in termini di "editto di tolleranza" (p. 638).

Il testo dell'editto, trascritto da Lattanzio e, nella traduzione greca, da Eusebio di Cesarea – a dire dell'A. – può essere suddiviso in cinque parti: nella prima parte vengono posti in rilievo «i propositi che gli imperatori romani hanno perse-

<sup>13</sup> Sulla "sinfonia" (*consonantia*) di *sacerdotium e imperium* vedi B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I, Milano, 1952, p. 52; p. 221 ss.; III, Milano, 1954, pp. 361-362; P. CATALANO, *Antichi elementi romani della 'sinfonia' di sacerdozio e impero*, in *IV Centenario dell'istituzione del Patriarcato in Russia (Da Roma alla Terza Roma, volume speciale per l'anno 1989)*, Roma, 1991, p. 11 ss.; M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, cit., p. 312; Id., *Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano*, cit., p. 255 ss.; Id., *All'origine della sinfonia di sacerdotium e imperium: da Costantino a Giustiniano*, in *Diritto@storia*, 10, 2011-2012. Da ultimo, mi sia consentito rinviare a M.T. CAPOZZA, *Ancora su sacerdotium e imperium. Tutela del sacerdotium e utilitas della res publica nelle Novelle di Giustiniano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, LXXX, 2014, p. 275 ss.

<sup>14</sup> Vedi anche M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, cit., p. 312; Id., *Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano*, cit., p. 282 ss.

guito avversando la nuova fede»; nella seconda parte vengono prese in considerazione «le reazioni dei cristiani di fronte alle misure che in modo violento [...] toccano le loro cose e le loro persone»; nella terza parte viene indicata «la situazione che ne è derivata per loro e per la stessa religione romana»; la quarta parte concerne la decisione degli imperatori di concedere il perdono ai cristiani e, infine, nella quinta parte sono individuate le condizioni affinché possa essere dato corso a un tale perdono (*ibid.*).

Punti nodale del documento sono, secondo il Siniscalco, la terza parte ove è dato riscontrare un vero e proprio mutamento di atteggiamento nei confronti dei cristiani e la quinta parte, con particolare riferimento alla liceità e alla necessità della preghiera per la *salus* dell'imperatore: «perché l'*indulgentia* concessa dalla autorità possa essere goduta, alle comunità cristiane occorre che queste osservino due condizioni: l'una che esse, evidentemente non compiano alcunché contro l'ordine stabilito» (*disciplina*)<sup>15</sup> «l'altra è che esse dovranno (*debent*) pregare il loro dio per l'imperatore, per la cosa pubblica, per loro stessi, perché il benessere sia goduto dall'intera società in modo da rendere felice e gradevole la vita» (p. 640).

La sezione *Tradizione romanistica e metodo storico-giuridico*, con i contributi di Mario Varvaro “*Gli studia humanitatis e i fata iuris Romani tra fascio e croce uncinata*” (pp. 643-661) e di Adelaide Caravaglios “*Non omnem quod licet honestum est*” (pp. 662-668) è seguita dalla sezione *Diritto romano e formazione del giurista* con il contributo di Cosimo Cascione “*Attualità e prospettive dello studio e dell'insegnamento del diritto romano. Soverato 2013 per una rete romanistica internazionale*” (pp. 669-676), dalla sezione *Profili* con i contributi di Pascal Pichonnaz “*Sempre professor*” (pp. 677-678) e di Francesco Paolo Casavola “*Francesco Guizzi*” (pp. 679-684) e dalla

---

<sup>15</sup> Nel testo dell'editto si trova l'espressione *publica disciplina Romanorum* che attesta l'importanza della decisione presa dall'imperatore Galerio «per l'unificazione, il consolidamento dell'unità, il recupero dei valori e la comunione tra i diversi popoli intorno alla disciplina romana», vedi M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, cit., p. 31; p. 141.

sezione *Ricordi* con i contributi di Luigi Labruna “*Grande storico, educatore di coscienze. Giovanni Pugliese Caratelli*” (pp. 685-686), di Francesco Paolo Casavola “*Su Gennaro Franciosi*” (pp. 687-692), di Federico Pergami “*Manlio Sargentì*” (pp. 693-701), di Luigi Labruna “*I molteplici talenti di Lucio Bove*” (pp. 702-706), di Fabiana Tuccillo “*Gli scritti di Lucio Bove*” (pp. 707-714) e di Lorenzo Gagliardi “*Fritz Schwind*” (pp. 715-718).

Nella sezione “*Dies Tullio dedicata*” vengono pubblicati gli interventi del Convegno, tenutosi il 3 maggio 2013, presso l’Aula Convegni – Diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, in occasione della pubblicazione di *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano* di Tullio Spagnolo Vigorita, Antiqua, 100 (Napoli, Jovene, 2013). Vengono, quindi, pubblicati i contributi di Rolf Knütel “*I tempi di Kaser*” (pp. 719-725), di Felice Mercogliano “*Ricordi di un allievo*” (pp. 726-733) e di Francesco Amarelli, Giuseppe Camodeca, Pio Caroni Castagnetti, Stefano Cianci, Lietta De Salvo, Settimio di Salvo, Amalia Franciosi, Vincenzo Giuffrè, Valerio Marotta, Aldo Mazzacane, Giovanna D. Merola, Fara Nasti, Aniello Parma “*Tullio Spanguolo Vigorita con noi*” (pp. 734-762).

Segue il *Librorum Index* a cura di Fabiana Tuccillo (pp. 763-810), la *Sesta pagina* con un frammento dell’opera di J. Burch. Menckenius “*De ciarlataneria eruditorum. Declamationes duae: cum notis variorum. Accessit epistola Sebastiani Stadelli ad Janum Philomusum de Circumforanea Literatorum Vanitate*. Editio Sexta (Nespoli 1786, apud Petrum Perger), pp. 127-13 (p. 811) e la Sezione dedicata alla nona edizione del *Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert* ove vengono pubblicati “*A Julien Fournier il Nono Premio Boulvert. La relazione della Commissione giudicatrice*” (pp. 813-820) e il testo de “*Il bando del ‘Decimo Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert’*” (pp. 821-822).

Chiudono il volume la sezione *Notizie* (pp. 823-874), la sezione *Varia* (pp. 875-878) e il contributo di Luigi Labruna “*Il dolore per la morte di Generoso Melillo*” (p. 879).

Maria Teresa Capozza